



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 859 DEL 06-10-2011

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. MORETTI DI TREVISO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIG N. 33677134AE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO brevemente quanto accaduto con riferimento all'oggetto secondo quanto esaminato unitamente al Responsabile del Servizio interessato e ricordato che:

- la ditta "RISTORANTE MONREAL di Eros & Claudio Modolo S.n.c." è titolare di:
 - a) Licenza di esercizio di Albergo prot. n. 12634, rilasciata in data 27.07.2001, per l'esercizio permanente di albergo situato nei locali di via Postumia Centro n. 182 in San Biagio di Callalta - frazione capoluogo;
 - b) Licenza di Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prot. 12633 del 27.07.2001-(ex tipologia A e B)- attività pure svolta nei sopraddetti locali;
- con provvedimento prot. 24279 del 04.12.2009 è stata autorizzata la sospensione per un anno di entrambe le attività ai sensi della normativa vigente (art. 37 L.R. 04.11.2002, n. 33 e art. 17 L.R. 21.09.2007, n. 29);
- in data 13.11.2010, in atti al n. 23478 del 15.11.2010, la ditta ha reiterato la richiesta di sospensione dell'attività ricettiva di albergo per ulteriori anni uno e in pari data con nota in atti al n. 23477 del 15.11.2010, ha comunicato la sospensione dell'esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per ulteriori anni uno, senza presentare istanza motivata di proroga come disposto dall'art. 17 comma 1 lettera b) della L.R. 29/2007;
- con provvedimento prot. 26026 del 15.12.2010 è stata autorizzata l'ulteriore sospensione di mesi sei di entrambe le attività ritenendo ragionevole assentire solo parzialmente la richiesta e precisando che nei termini assegnati dovevano essere assentiti gli annunciati lavori a pena di decadenza dei provvedimenti abilitativi in essere;
- in data 11.05.2011, in atti al n. 9420 del 12.05.2011, la ditta ha trasmesso comunicazione di "riattivazione delle attività" a far data dal successivo 13 maggio;

VISTA la nota del Comandante di Polizia Locale in data 08.06.2011, trasmessa in data 13.06.2011, relativa alle verifiche effettuate in merito all'apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in oggetto;

RILEVATO che:

- il comma 3, dell'art. 37 L.R. 04.11.2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" consente, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale "... su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabili di altri dodici per accertate gravi circostanze";
- il comma 1, lett. b), dell'art. 17 L.R. 21.09.2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" consente, la sospensione per un periodo non

superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga per comprovata necessità e su motivata istanza;

DATO ATTO che da verifiche effettuate, alla data odierna, non risulta presentata alcuna istanza per eseguire i lavori di adeguamento dell'immobile alla normativa sanitaria, presupposto evidenziato a motivazione della richiesta, in atti al n. 23478 del 15.11.2010, che ha consentito legittimamente la sospensione delle citate autorizzazioni in seguito ad una precedente sospensione di un anno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 37 L.R. 04.11.2002, n. 33 e dall'art. 17 L.R. 21.09.2007, n. 29;

CONSIDERATO che l'ufficio Attività Produttive in data 21/07/2011 ha avviato il procedimento per la chiusura della struttura ricettiva di cui alla Licenza di esercizio di Albergo prot. n. 12634/2001, nonché per la decadenza dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla licenza di Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prot. 12633/2001;

ATTESO CHE nei termini assegnati, la ditta intestataria delle licenze ha inoltrato osservazioni a firma del proprio legale, Avv. Laura Zola, chiedendo a questa Amministrazione l'archiviazione del procedimento avviato;

RILEVATO che, in considerazione della complessità delle interpretazioni giurisprudenziali delle norme in materia, si rende opportuno, anche per l'Amministrazione, il supporto di un legale, al fine di meglio garantire la corretta definizione del procedimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21.12.2010 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le materie in ordine alle quali potranno essere conferiti incarichi di collaborazione autonoma con riferimento ai diversi programmi indicati nella Relazione previsionale e programmatica 2011/2013;

VISTO il Titolo IV "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni" del Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa integrato in data 08.05.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;

DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del precitato Regolamento Comunale;

PRECISATO in particolare, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale, quanto segue:

- l'oggetto della prestazione consiste nella predisposizione di un parere legale al fine di valutare la corretta definizione del procedimento in oggetto da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che a seguito di tutta l'attività istruttoria da parte dell'ufficio competente si ritiene opportuno e necessario richiedere l'intervento di un professionista specializzato in considerazione della particolare complessità del caso oggetto di contenzioso amministrativo e dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito;
- che l'incarico è di natura temporanea e comporta la redazione di un parere da parte di un legale, richiedendo una specifica ed alta specializzazione in materia amministrativa per la valutazione del caso specifico;
- l'incarico si concluderà con la presentazione di un parere legale, verrà espletato presso lo Studio Paola Moretti di Treviso, per un compenso complessivo di € 500,00 oltre agli oneri;
- la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell'art. 37 del Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico per la consulenza in questione, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. e) del precitato Regolamento Comunale, all'Avvocato Paola Moretti di Treviso, il quale con nota agli atti al n. 19386 del 05.10.2011 si è dichiarato disponibile per il corrispettivo di Euro 500,00.= (oltre a spese generali, IVA e Cpa),

RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione dell'incarico e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il Provvedimento del Sindaco n. 10 del 16.11.2010, di nomina dei Titolari delle Posizioni Organizzative;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2011;
- gli artt. 107 e 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

DETERMINA

1. di conferire, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati, all'Avvocato Paola Moretti di Treviso l'incarico per una consulenza in materia di attività produttive, per il corrispettivo di Euro 707,85.= (Spese generali, IVA e CPA inclusi);
2. di impegnare la somma di Euro 707,85, imputando detta spesa al cap. 105801 del bilancio per l'esercizio corrente;
3. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Web ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 06-10-2011

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li 06-10-2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1591 dal 06-10-2011 al 21-10-2011